

L'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE TRA VECCHIO E NUOVO

A cura di Alberto Gardina
(Dirigente del Ministero del Lavoro, già Dirigente di Polizia Locale)

Con l'approvazione della legge 15 luglio 2009 n° 94, in vigore dall' 8 agosto scorso, **l'oltraggio a pubblico ufficiale (p.u.) è tornato ad essere reato.**

La sua reintroduzione nel nostro sistema penale avviene a distanza di quasi dieci dall'abrogazione, avvenuta il 13 luglio 1999 con l'entrata in vigore della *legge di depenalizzazione 27/06/1999, n° 205.*

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ha una storia lunga e travagliata.

Frequenti le declaratorie di incostituzionalità, le abrogazioni, i contrasti giurisprudenziali e non ultimi gli interventi legislativi.

Tanto il vecchio articolo 341 c. p.¹ quanto il nuovo 341 bis, trovano collocazione tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare trovano posto nella sezione II, dedicata ai "Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione".

Secondo la gran parte della dottrina il reato in commento rappresenta una *forma speciale di ingiuria*, ma oltre ad averne tutti gli elementi costitutivi, richiede due condizioni:

1. che il **soggetto passivo sia un pubblico ufficiale;**
2. che questi sia **offeso a motivo della sua funzione o mentre la esercita.**

All'abrogazione del reato di oltraggio (articolo 18 comma 1° della legge 25/06/1999 n° 205) si giunse dopo avere recepito orientamenti parlamentari, pareri della dottrina e pronunce della Corte Costituzionale.

Soprattutto fu con la sentenza 341/1996 che la Consulta censurò il legislatore, sollecitandolo all'**adeguamento della disciplina di oltraggio a pubblico ufficiale ai principi costituzionali.**

Dopo l'abrogazione dell'articolo 341 c.p., la condotta, prima costituente il reato di oltraggio a p.u, cioè l'offesa dolosamente arrecata al prestigio o al decoro del pubblico ufficiale, continuava ad essere penalmente rilevante come ingiuria aggravata (ex art. 61, n.10) proprio per la speciale qualifica del destinatario.

In tal senso si espresse, la **Corte di Cassazione penale, sezione V, con la sentenza n. 43466 del 3 dicembre 2001.**

Le pronunce della Suprema Corte, nel passato hanno più volte ribadito che *l'offesa al prestigio del pubblico ufficiale è esattamente corrispondente – in fatto – all'offesa al decoro e all'onore, prevista per il vigente reato di ingiuria.*

Di conseguenza, l'insulto rivolto al p.u. è sempre stato trattato dalla Cassazione, successivamente all'abrogazione del delitto di oltraggio a p.u., come **ingiuria aggravata.**

Questo ai sensi dell'articolo 61 n. 10, proprio poiché il fatto viene commesso contro pubblici ufficiali nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

IL CONTESTO OPERATO DALLA LEGGE 94/2009 ED IL REATO PREVISTO DAL NUOVO ARTICOLO 341 BIS

Con la legge 94/2009, dall'8 agosto 2009 l'oltraggio a pubblico ufficiale è tornato ad essere reato.

L'articolo 341bis c.p. prevede sia punibile con la reclusione fino a tre anni *"chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni."*

La nuova disposizione, **non prevede dunque una pena minima:** in questo caso si applicherà l'articolo 23, comma 1, del c.p.: pena minima di *quindici giorni.*

La fattispecie si concretizza solo se **l'offesa si realizzi in luogo pubblico aperto al pubblico.**

Relativamente alla **procedibilità** del nuovo reato essa è **d'ufficio**, mentre la **cognizione è del Tribunale monocratico**, che lo giudicherà in citazione diretta.

Non sono consentite misure cautelari, fatta eccezione per l'arresto (facoltativo) in flagranza nel caso del secondo comma primo capoverso (aggravante del fatto determinato).²

¹ L'articolo 341 del c. p. abrogato dalla legge 205/1999 testualmente recitava: (oltraggio a un pubblico ufficiale). *Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.*

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

La nuova condotta tipica presenta delle **novità rispetto alla disciplina in vigore fino al 12 luglio 1999**.

La fattispecie richiede, infatti, **l'esistenza di alcune condizioni** in parte nuove (del tutto o parzialmente), in parte già presenti nel vecchio articolo 341:

- ***l'offesa all'onore ed al prestigio;***
- ***la pubblicità del luogo;***
- ***la presenza di più persone.***

L'offesa all'onore ed al prestigio: la nuova formulazione del reato richiede che la lesione giuridica riguardi entrambi gli ambiti, come testimoniato dall'uso della congiunzione.

Nella versione in vigore fino al 12 luglio 1999 invece era sufficiente che l'offesa riguardasse, alternativamente, l'onore o il prestigio del pubblico ufficiale.

La pubblicità del luogo: *conditio sine qua non* per il concretizzarsi della condotta penalmente rilevante diventa offendere il p.u. in luogo pubblico o aperto al pubblico, vale a dire all'aperto ed in modo tale che l'offesa sia percepita da parte di un numero indeterminato di persone.

Per "luogo pubblico" la dottrina intende, tradizionalmente, uno spazio pubblico e continuativamente libero, a cui può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (strade, piazze, giardini pubblici, spiagge demaniali ma per giurisprudenza costante anche gli ospedali, gli uffici pubblici, compresi i locali abbandonati).

Un luogo aperto al pubblico è invece uno spazio in cui chiunque può accedere limitatamente e in modo soggetto a regole stabilite dal proprietario o da altre norme.

Queste possono consistere in un orario d'apertura, nel pagamento di un biglietto d'ingresso, nell'obbligo d'iscrizione ad un'associazione che lo gestisca, privata o pubblica.

In parole povere nel luogo aperto al pubblico possono accedere sia una serie indeterminata di persone a date condizioni, sia un numero limitato di individui con certi requisiti (è questo il caso dei luoghi di lavoro, dei cinema, circoli privati o locali notturni).

La presenza di più persone: la fattispecie contemplata nel vecchio articolo 341 c.p. riteneva sufficiente per il concretizzarsi del reato la presenza dell'offeso (come nell'ingiuria).

La nuova formulazione invece richiede, oltre alla pubblicità del luogo, anche la presenza di più persone proprio al fine di ledere l'immagine della Pubblica Amministrazione (P.A.).

Proprio per questa ragione la comunicazione di notizia di reato redatta ai sensi dell'articolo 347 c.p.p., dovrà contenere i nominativi dei soggetti presenti che abbiano avvertito l'offesa, compresi eventuali altri pubblici ufficiali non oltraggiati.

Questo in considerazione del fatto che tanto la difesa quanto il pubblico ministero potrebbero pretendere l'escussione dei testimoni nel dibattimento.

L'offesa deve essere rivolta soltanto a causa o nell'esercizio delle funzioni di p.u..

Infatti, il reato richiede contestualità tra l'offesa e l'esercizio della funzione di p.u..

LE SPECIALI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Con l'entrata in vigore della legge 94/2009 si manda in soffitta l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

Al suo posto si introduce nel codice penale l'art 393-bis causa di non punibilità.³

Nel nuovo articolo 341bis c.p, a differenza che nel passato, si stabilisce l'estinzione del reato se l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno mediante risarcimento di esso, sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima.

In questi casi non si applica la riduzione di pena (ex articolo 62, n. 6 c.p.), ma un trattamento ancora più favorevole al reo, condizionato alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.

² **Art 341-bis in vigore dall' 8/08/ 2009 . - (Oltraggio a pubblico ufficiale).** – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

³ L' art 393-bis del c.p. testualmente recita: "*Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, che ripropone quanto a suo tempo contenuto nella norma abrogata.*

La non punibilità dell'autore dell'illecito se la verità del fatto attribuito è provata o se per tale fatto il pubblico ufficiale è condannato."

DEI DELITTI IN PARTICOLARE	
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	
TESTO PRECEDENTE	TESTO IN VIGORE DALL' 8 AGOSTO 2009 legge 15 luglio 2009, n. 94
Non presente	<p>341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.</p> <p>Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.</p>
Non presente	<p>393-bis. - (Causa di non punibilità). – Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.</p>
Note:	
<p><i>In materia del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale , si segnala l'abrogazione dell' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato. La norma prevedeva che i cittadini non potessero essere perseguibili penalmente «quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato» abbia causato la reazione dei cittadini «eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni</i></p>	

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE NORME A CONFRONTO*

<p align="center">IL PREVIGENTE ARTICOLO 341 CP <i>(fino al 13 luglio 1999)</i></p>	<p align="center">IL NUOVO ARTICOLO 341 BIS CP <i>(dall'8 agosto 2009)</i></p>
<p>Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.⁽¹⁾</p> <p>La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.</p>	<p>1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui è attribuito il fatto è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.</p>
<p>Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.</p> <p>(1) La C. Cost. con sentenza 341/1994 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevedeva, come minimo edittale, la reclusione di mesi sei. Di conseguenza, dovendo richiamarsi il minimo stabilito dall'articolo 23, comma 1, del Cp, la pena edittale per tale delitto doveva intendersi la reclusione «<i>da quindici giorni a due anni</i>».</p>	<p>Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa che nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto</p>

* *in neretto le parti modificate o aggiunte nel nuovo testo rispetto al previgente*